

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

VIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente :	
PRESIDENTE	85
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	85
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	85
PRESIDENTE	85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	85, 89
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	86, 88, 89, 92
ROCCHETTI	86, 87, 88, 89, 90, 92, 94
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	86, 89, 90, 91, 92, 93
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
GORINI	89, 90
FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA	89, 91
STUANI	90
BOSCO LUCARELLI	92, 94
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	92, 93, 94

La seduta comincia alle 8,20.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché

presentatori di emendamenti, i deputati Floreanini Della Porta Gisella e Gorini.

Comunico inoltre, che il deputato Stuani, come da annuncio dato dal Presidente della Camera nella seduta di domenica 21 dicembre 1952, sostituisce il deputato Bianco nella Commissione.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Ha chiesto la parola il Sottosegretario di Stato onorevole Cassiani.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame degli articoli aventi carattere finanziario in modo da consentire al Ministro del tesoro di essere presente in una prossima seduta, dedicata alla discussione degli articoli medesimi.

PRESIDENTE. Ciò potrebbe essere opportuno anche perché in materia di ricostruzione avremo degli articoli che sarà necessario modificare sotto l'aspetto finanziario, come ad esempio quello sul contributo diretto.

Perciò se la Commissione non ha nulla in contrario, può rimanere stabilito il rinvio ad altra seduta dell'esame degli articoli di carattere finanziario.

(Così resta stabilito).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

Nell'ultima seduta siamo giunti ad approvare la formulazione dell'articolo 20.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. L'articolo 20 avrebbe potuto essere formulato in un modo più esplicito, per esempio così: «Al danneggiato che non ripristini è concesso un indennizzo; al danneggiato che ripristini è concesso un contributo».

PRESIDENTE. L'articolo è stato già approvato. Se si tratta di una questione di forma, si può procedere alla modifica in sede di coordinamento.

ROCCHETTI. Per chi non conosce a fondo la materia, io ritengo che sia più chiara la formulazione già approvata. Non è detto che nella accezione comune della parola «indennizzo», si intenda una somma senza obbligo di ripristino.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Il fondamento giuridico dell'intero disegno di legge è proprio in questo articolo, quindi formuliamolo in maniera chiara. Si potrebbe dire: «Al danneggiato è concesso un indennizzo se non ripristina il bene danneggiato o distrutto, mentre gli si concede un contributo se il bene viene ripristinato. «Questa è l'alternativa che dobbiamo porre al danneggiato».

ROCCHETTI. L'alternativa presuppone il fatto che nella accezione comune «indennizzo» significhi soltanto risarcimento e, invece, «contributo», significhi obbligo di ripristino. Questa forma diretta proposta dall'onorevole Sansone implica una convinzione derivata dalle discussioni che si sono fatte intorno a questa legge.

PRESIDENTE. Se la formula dell'articolo 20 non è felice, bisognerà cercarne una migliore.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Attraverso una interpretazione sistematica, mettendo cioè in relazione l'articolo 20 con il quarto comma dell'articolo 7, quale è stato formulato dalla nostra Commissione in sede redigente, i dubbi non ci sono più. L'articolo 20 è parte di un sistema.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Nella sostanza siamo d'accordo. Si tratta della difficoltà di interpretazione.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. I danneggiati devono dichiarare se intendono o non intendono ripristinare.

PRESIDENTE. Il ripristinare o non ripristinare in alcuni casi dipende dalla volontà del danneggiato, ma in altri casi dipende dalle possibilità economico-tecniche e da elementi di carattere obiettivo. E quest'ul-

tima ipotesi è prevista appunto dal terzo comma dell'articolo 22.

ROCCHETTI. La legge in molti casi esclude il contributo e quindi il ripristino, mentre secondo la formula dell'onorevole Sansone sembrerebbe che il ripristino possa sempre avvenire.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, siccome si tratta di un lavoro di coordinamento, possiamo pregare l'onorevole Sansone di studiare la formula migliore dal punto di vista della dizione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 21:

Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.

«Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonché per le merci, le scorte o i materiali semilavorati, è ammesso soltanto l'indennizzo.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta del danneggiato».

Gli onorevoli Burato, Gorini, Stella, Truzzi Marengi e Franzo hanno proposto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonché per le merci, le scorte o i materiali semilavorati, le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo».

PRESIDENTE. Nessuno dei proponenti è presente.

ROCCHETTI. Faccio mio l'emendamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che questo emendamento sia superfluo, nel senso che «le scorte morte circolanti dei fondi rustici» sono già comprese anche se non menzionate espressamente, perché quando nella lettera c) dell'articolo 4 si dice: «immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola», risulta chiaro che tra i mobili adibiti all'esercizio dell'attività agricola sono comprese anche le scorte.

PRESIDENTE. L'emendamento però aggiunge: «le scorte morte circolanti dei fondi rustici». Che cosa sono queste scorte morte?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il foraggio, per esempio, che ogni anno si consuma e ogni anno deve essere rifatto. Credo che se ne dovrebbe tener conto tra i vari oggetti menzionati nell'articolo 35.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

ROCCHETTI. Ma la questione dell'attività agricola non può essere decisa solo nell'articolo 35, a meno che non vogliamo lasciare nella indeterminatezza, oppure risolvere negativamente, il problema relativo alla ammissibilità del contributo.

L'articolo 35, dopo aver elencato i mobili e gli immobili, parla a un certo punto di attrezzi e veicoli agricoli. Le scorte non sono menzionate. Gli attrezzi e i veicoli agricoli sono «pertinenze», e, essendo tali, sono considerati immobili. Infatti tra gli immobili si considerano gli animali, i veicoli e gli altri attrezzi agricoli.

Mi pare che prima di ogni altra cosa dobbiamo chiedere ai presentatori dell'emendamento che cosa intendono proporre con il medesimo. Per «scorte morte circolanti dei fondi rustici» essi intendono indicare quelle scorte che circolano, come i veicoli, oppure quelle che entrano nel ciclo della produzione?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me intendono riferirsi a queste ultime. Nel disegno di legge non se ne parla, e se dobbiamo parlarne nell'articolo 35, non possiamo tacerne nell'articolo 21, altrimenti per queste scorte si darebbe anche il contributo, mentre l'idea pratica del collega Burato è quella di consentire soltanto l'indennizzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari si riportava all'articolo 4 e faceva questo ragionamento: si può supporre che il sistema del disegno di legge sia così ordinato: l'articolo 4 è di ordine generale e riguarda tutti i cespiti oggettivamente considerati; l'articolo 21 contiene una prima specificazione; le altre specificazioni si hanno successivamente negli articoli relativi a ciascuna attività.

Senonché è da osservare che in questo articolo 21 noi abbiamo la riproduzione di altri concetti, perché vi si parla di merci, di scorte e materiali semilavorati, cioè di qualche cosa che attiene alla attività commerciale e industriale. Se si è sentita la necessità di questa prima specificazione nell'articolo 21 — perché vedremo in seguito che si parla ancora del trattamento di questi beni — perché non mettere anche all'articolo 21 l'altra specificazione degli oggetti riguardanti l'attività agricola?

Quindi anche io sarei dell'avviso di aggiungere in questo articolo qualche cosa che si può desumere dall'emendamento Burato.

Ora che cosa si può estrarre dall'emendamento Burato-Gorini? Forse quella espressione «scorte morte circolanti dei fondi ru-

stici», espressione che, essendo stata proposta da colleghi competenti in materia, forse è la più tecnica.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei spiegare la mia osservazione facendo un paragone tra quello che avviene per le aziende agricole e quello che avviene per le aziende professionali, artigiane, commerciali e industriali. Anche queste ultime sono contenute nell'articolo 4 alla lettera b), con la stessa dizione che viene adoperata alla lettera c). Da questa dizione io arguisco che anche le scorte sarebbero state risarcite. Una conferma della esattezza della mia interpretazione deriva proprio dal disposto combinato degli articoli 33 e 34. L'articolo 33 riguarda beni adibiti ad attività professionale, artigiana, commerciale e industriale, e dice: «L'indennizzo o il contributo per i mobili e gli immobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale od industriale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:...». Poi viene l'articolo 34 il quale parla di merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane. In questo articolo 34 non si è sentito il bisogno di dichiarare, in quanto poteva nascere il sospetto che la cosa non derivasse implicitamente dalla lettera b) dell'articolo 4 e che anche le merci, le scorte e i prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane venivano risarcite; ma si è soltanto sentito il bisogno di dire che per il risarcimento occorre l'esibizione dei libri. Riguarda quindi soltanto la prova.

Questa analogia mi induce a ritenere che è certissimo, per l'espressa dizione degli articoli 33 e 34, che in questi due articoli non si è ritenuto necessario specificare che anche le scorte e le merci dovevano essere risarcite, e che tuttavia si presuppone che esse debbano venire ugualmente risarcite, anche se non vi è in questi articoli la specificazione, tanto che si parla soltanto della prova e non di corrispondenza del contributo. Allora è evidente che alla interpretazione degli articoli 33 e 34 non può non soccorrere l'interpretazione fatta della lettera b) dell'articolo 4. Quindi anche per le scorte non si deve intendere che non sono risarcibili perché non sono menzionate, ma devono rientrare nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Potremmo allora essere più chiari, invece di ricorrere a questo lavoro di interpretazione. Nell'articolo 35 non si potrebbe introdurre una indicazione specifica? Esso parla soltanto delle varie categorie di beni, perché dice: «Gli indennizzi ed i contri-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

buti previsti dalla presente legge per immobili adibiti all'esercizio di una attività agricola si riferiscono: « Seguono le lettere a), b), ecc.

ROCCHETTI. Questa questione è molto complessa e ne ha suscitato un'altra più complessa. L'onorevole Cavallari ha detto una cosa sottile, ma ci ha messo sulla via per farci comprendere che noi abbiamo parzialmente mutato il sistema per introdurne un altro. Il sistema della legge era molto semplice. Nell'articolo 4 si diceva quali erano i beni ammessi alle provvidenze della legge e si facevano delle categorie generali. In altri termini l'articolo 4 era una impostazione di tutto il problema e possiamo dire dei settori. Però, quando si andava per ogni singolo settore a specificare che cosa fosse risarcibile con l'indennizzo o col contributo, si facevano delle limitazioni, nel senso che per ciascuno si introducevano delle restrizioni. Quindi dobbiamo interpretare gli articoli 33, 34 e 35 come delle specificazioni ristrette all'articolo 4.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Perché restrittive?

ROCCHETTI. Perché quegli articoli si riferiscono a qualcosa di determinato, e quindi rimane escluso quello cui essi non si riferiscono.

PRESIDENTE. Ragione di più per essere chiari.

ROCCHETTI. Noi abbiamo introdotto delle modificazioni al sistema di categorie già indicate all'articolo 33 e cioè all'articolo 34 abbiamo introdotto anche i prodotti semilavorati, e ci siamo dimenticati di aggiungerli anche all'articolo 4.

Secondo il sistema, avremmo dovuto prima di tutto cominciare a dire se questi prodotti erano compresi nei beni ammessi alle provvidenze della legge. Da ciò deriva la osservazione dell'onorevole Cavallari, ma è una osservazione che se incide sul fatto che la legge è stata da noi turbata, non incide sul sistema della legge. Le merci non esistevano nell'articolo 33 originario, perché nel dettaglio il titolo diceva: Beni adibiti ad attività artigiana e industriale. Quindi si rientrava nella organizzazione generale dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Effettivamente è tutto un ragionamento di carattere sistematico. Nell'articolo 33 noi abbiamo una specificazione che riguarda i beni adibiti all'attività professionale, artigiana e industriale. È un articolo di importanza sostanziale; poi si passa all'articolo che riguarda la prova. Quindi dovremmo aggiungere nell'articolo 33 qualche cosa che riguardi le scorte, le merci e i

prodotti semilavorati; poi dovremmo fare anche un articolo di carattere sostanziale che riguardi i beni adibiti alle aziende agricole. Questo sarebbe l'iter da percorrere per completezza del sistema.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. D'accordo con tutto quanto si è detto fino adesso. Però desidererei che si inserisse qualche riferimento anche nell'articolo 21, il quale non si spiegherebbe, se tutto quanto fosse rinviato all'articolo 34.

ROCCHETTI. Ciò è necessario per ragioni restrittive, per non essere troppo larghi su questo punto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma l'articolo 21 deve avere il suo scopo. C'è il capoverso che chiarisce bene il primo comma. Quindi ritengo che al primo comma dell'articolo 21 potremmo dire: « scorte e materiali semilavorati dell'industria, delle aziende artigiane e delle aziende agricole e professionali ammesse al contributo », cioè prendiamo la frase del titolo dell'articolo 33. Così l'articolo verrebbe chiarito e coordinato con l'articolo 33.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « nonché per le merci, le scorte e i materiali semilavorati dell'attività artigiana, commerciale, industriale, agricola e professionale ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io sarei dell'avviso di non aggiungere nulla. Quando poi ci si troverà nei vari settori, si dirà che le scorte dell'agricoltura per noi sono anche quelle circolanti dei fondi, perché la parola « circolanti » non è altro che una ulteriore specificazione.

ROCCHETTI. Ma allora si dà anche il contributo, il che è eccessivo, perché, per quanto riguarda le scorte, esse sono vive o morte. Per le prime abbiamo già fatta una sistemazione, per cui è ammissibile il contributo in via parziale; per quanto riguarda le scorte morte, esse si dividono in due specie: attrezzi adibiti al fondo, che hanno già una sistemazione per cui il contributo è ammissibile, e scorte morte che sono più propriamente mobili — fieno, paglia, prodotti della concimazione, ecc. — per le quali non possiamo ammettere il contributo. E allora, se dobbiamo ammettere il solo indennizzo, dobbiamo dirlo qui, perché questo è un articolo che specifica in quali casi, secondo il sistema generale della alternatività, è ammesso soltanto l'indennizzo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora bisogna togliere all'articolo 21 il riferimento alle scorte.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

ROCCHETTI. Le merci, le scorte e i materiali semilavorati sono dell'industria.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma questo non è detto. E se anche fosse una frase tecnica, non la introdurrei. Bisognerebbe vedere come si possono indicare le scorte cui dobbiamo riferirci, che poi sarebbero il fieno, il concime, ecc.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. L'intendimento che ha ispirato l'onorevole Burato nel proporre questo emendamento, è evidentemente quello di concedere l'indennizzo anche per le scorte morte circolanti dei fondi rustici. Allora o si sostituisce l'emendamento Burato-Gorini con un altro emendamento, nel senso che debba essere dato l'indennizzo o il contributo, e allora entriamo in un altro ordine di idee, e siamo fuori della sistematica della legge; oppure la Commissione ritiene che questo non sia possibile e si possano soltanto inserire le scorte morte nelle categorie di beni cui è concesso solo l'indennizzo, e allora questa richiesta va inserita nell'articolo 21. Rimarrebbe, casomai, la questione posta dall'onorevole Rocchetti, se si debba dire scorte morte oppure no.

GORINI. Le scorte morte sono la paglia, il concime, ecc.; non sono i veicoli.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non sono d'accordo che sia così chiaro, come appare all'onorevole Rocchetti, che le merci e le scorte o i materiali semilavorati, di cui all'articolo 21, si riferiscono solo all'industria.

PRESIDENTE. Siccome poi, a proposito delle scorte morte circolanti dei fondi rustici, specifichiamo nel disegno di legge che questa dizione si riferisce alle aziende agricole, potremmo riferire la prima parte dell'articolo 21 e cioè le parole « per le merci, le scorte o i materiali semilavorati » alle aziende commerciali, industriali e artigiane.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io sarei d'avviso di sopprimere l'una e l'altra parte menzionata dal Presidente, perché l'articolo 21 ha un senso anche solo se si riferisce alla lettera a) dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ma la lettera a) riguarda solo i mobili e la biancheria; le lettere b), c) e d) gli altri beni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quando ci troveremo a disciplinare l'artigianato, regoleremo il trattamento delle scorte relative; e così quando considereremo l'agricoltura.

PRESIDENTE. Ma è necessario dire per quali beni è ammesso l'indennizzo e per quali il contributo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me conviene dirlo di volta in volta, altrimenti qui facciamo una enunciazione molto approssimativa e dovremo fare delle enunciazioni specifiche in seguito, il che può produrre confusione. Teniamo presente il concetto, e poi in ogni settore diciamo per quali categorie di beni si dà il solo indennizzo.

PRESIDENTE. L'articolo 21 dice per quali beni si dà l'indennizzo, quindi è evidente che per gli altri si dà il contributo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Lo articolo 21 secondo me avrebbe lo scopo di dichiarare che per i mobili, di cui alla lettera a) dell'articolo 4, è ammesso solo l'indennizzo. Poi di volta in volta specificheremo.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Io sono d'accordo con l'onorevole Cavallari, perché può darsi che nel corso della legge risulti qualche altra categoria di beni la cui indicazione nell'articolo 21 sarebbe opportuna.

ROCCHETTI. È un articolo restrittivo.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Ma pur essendo un articolo restrittivo, con esso veniamo ad escludere anche quello che nell'esame successivo del disegno di legge potremmo ritenere di non dover escludere.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Se formuliamo una norma di ordine generale, dobbiamo comprendere tutta l'attività economica del Paese.

PRESIDENTE. Di fronte al fatto che l'interprete potrebbe non comprendere bene a quali aziende si riferiscono queste scorte, nonché i prodotti semilavorati, ecc., io avevo proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole « o i materiali semilavorati », le altre: « delle aziende industriali, commerciali, artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Perché dobbiamo fare una enunciazione di concetti che rende difficile l'opera dell'interprete? L'articolo 21 ha ragione di essere perché stabilisce che solo l'indennizzo è ammesso per i beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4. Poi, per i singoli settori, vedremo in seguito.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Allora diciamo: Per i beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 è ammesso soltanto l'indennizzo.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sarei d'avviso di accogliere la proposta del Presidente, cioè di dire: « nonché per le merci, le scorte o i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane, e le scorte morte circolanti dei fondi ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

rustici». Perché, per quanto riguarda gli attrezzi, dobbiamo far capo all'articolo 35 lettera g).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il concetto dell'onorevole Troisi è questo: di indicare nell'articolo 21 che tra le categorie di scorte, che hanno diritto ad avere l'indennizzo, vi sono anche le scorte morte circolanti dei fondi. Egli dice che per le altre scorte vi è l'articolo 35. Ma se noi seguiamo questa via tracciata dall'onorevole Troisi, dato che l'articolo 35 indica a che cosa si riferiscono gli indennizzi e i contributi previsti dalla presente legge per immobili adibiti all'esercizio di una attività agricola, non si muta nulla di quello che è detto nell'articolo 21. Infatti, quando si arriva alle scorte dell'articolo 21, è evidente che a queste scorte, se si includono in questo articolo, si dà un indennizzo anche se sono comprese nell'articolo 35. E ciò ingenera confusione in quanto la lettera c) dell'articolo 35 parla di macchine, veicoli e altri attrezzi agricoli che sono stati sempre ritenuti scorte dell'azienda.

GORINI. No, tanto è vero che nelle affittanze questi materiali sono apportati dall'affittuario. Le scorte morte considerate anche dal Codice, costituiscono la dote del fondo perché rappresentano le cose di produzione del fondo che devono rimanervi. Infatti l'affittuario, se entra nel fondo e trova un determinato quantitativo di paglia, di foraggio, di concime, ecc., quando ne esce deve lasciare altrettanto quantitativo di paglia, di foraggio, ecc., e non può asportare questi prodotti anche se sono in eccedenza, in quanto rappresentano la dote del fondo. Altrimenti nessuno potrebbe immettere bestiame nel fondo, perché non vi troverebbe il foraggio e non vi troverebbe da fare lo stallatico.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per il bestiame che cosa si vuole concedere? Anche il contributo?

PRESIDENTE. Sì.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma voi non glielo date; in quale articolo lo prevedete?

ROCCHETTI. All'articolo 35.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma c'è l'articolo 21 che può creare confusione, perché nella prima parte parla soltanto di « scorte ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che, come chiarificazione tecnica, sono scorte morte quelle che esauriscono i loro effetti in un solo ciclo di produzione, mentre le scorte vive superano il ciclo di produzione.

STUANI. Mi pare che qui non riusciamo a capirci su una questione: sono scorte morte dei fondi agricoli il fieno, la paglia, il foraggio, le sementi, il legname necessario all'azienda agricola; e si chiamano morte perché è necessario che rimangano sul fondo. Sono scorte vive le macchine, gli attrezzi, il bestiame, perché l'affittuario quando va via può portarle con sé. La consuetudine è questa; e quando viene stipulato un contratto di affitto si stila in questo modo e il giudice giudica secondo queste consuetudini.

Quindi non si deve fare confusione. Potete stabilire il contributo per le scorte vive perché devono essere ripristinate, e l'indennizzo per le scorte morte.

PRESIDENTE. Secondo lei, la frase « scorte morte circolanti dei fondi » è esatta?

STUANI. Io toglierei « circolanti », perché le scorte morte sono quelle che devono rimanere sul fondo. Esse per forza circolano, perché di anno in anno devono essere sostituite in quanto vengono consumate.

PRESIDENTE. Quindi basterebbe dire: « le scorte morte dei fondi rustici »?

GORINI. Si deve indicare che servono proprio a quel fondo.

STUANI. Prendiamo l'esempio del campo commerciale: quali sono le scorte morte? Le bottiglie, le attrezzature vere e proprie del negozio, tutte quelle cose che servono per sistemare la merce. Scorte vive sono le merci che si comprano e si vendono.

ROCCHETTI. Io innanzi tutto difendo la sistematica della legge, perché dire a un dato momento quali beni sono ammessi all'indennizzo e discriminare tutti gli altri per i quali è ammesso il contributo, costituisce un elemento di chiarificazione. Se a un dato momento si dovrà esaminare nei singoli casi se c'è la possibilità di indennizzo e di contributo o di uno solo, si dovrà fare una analisi che deve essere riportata al sistema.

I dubbi che sorgono possono essere risolti in un modo molto semplice: siccome nella prima parte dell'articolo è detto: « Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 », noi possiamo seguire nella casistica e dire: « nella lettera b) dell'articolo x, nell'articolo y, ecc. ». Vedremo dove debbono essere sistemate le singole voci e dove debbono essere introdotte se vi mancano. Abbiamo visto che nell'articolo 35 mancano le scorte, nell'articolo 33 mancano le merci, perché ci siamo dimenticati di introdurre nella parte analitica. Noi dobbiamo mettere nella parte analitica queste voci che mancano, e nell'ar-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

articolo 21 dobbiamo riferirci espressamente alle singole voci degli articoli. Così non avremo rinunciato al sistema e avremo dato alla legge una chiarezza definitiva.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Io avrei formulato l'articolo in un modo diverso: « È ammesso soltanto l'indennizzo per i seguenti danni... ».

PRESIDENTE. I colleghi hanno sentito la proposta fatta dall'onorevole Rocchetti. È d'accordo l'onorevole Cavallari?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che generi confusione.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe riprendere la formulazione già accennata dall'onorevole Presidente e cioè di aggiungere al primo comma, dopo le parole « i materiali semilavorati », le altre: « .. delle aziende industriali, commerciali, artigiane o le scorte morte circolanti dei fondi rustici ».

PRESIDENTE. Accettiamo questa formulazione in via di principio, salve il coordinamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Con riserva, però.

PRESIDENTE. Naturalmente con tutte le riserve, perché poi ci dovremo occupare di tutti gli altri casi.

Se la Commissione è d'accordo, con questa intesa pongo in votazione il primo comma dell'articolo 21 così formulato: « Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonché per le merci, le scorte o i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma del testo della Commissione così formulato: « Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta del danneggiato ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Siccome abbiamo previsto che, oltre che al danneggiato, l'indennizzo o il contributo possono essere concessi all'avente causa, è bene togliere la parola « danneggiato » che ha un significato troppo limitato.

PRESIDENTE. Mettiamo « dell'interessato ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 21 con questa modifica.

(È approvato).

L'articolo 21 risulta quindi così formulato:

Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.

« Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 nonché per le merci, le scorte o i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato ».

Seguono gli articoli 22, 23, 24 e 25 il cui esame, secondo la intesa già stabilita, deve essere rinviato perché hanno riferimento a questioni finanziarie.

Passiamo all'articolo 26 per il quale non è stato finora presentato alcun emendamento:

Modi e termini del ripristino.

« Il ripristino previsto dall'articolo 20 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente, secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per ragioni di pubblico interesse l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

Avverso i provvedimenti dell'intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso, entro 30 giorni della comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, che decide definitivamente ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mettiamo in relazione il secondo comma di questo articolo con l'articolo 24 del disegno di legge: « Base di commisurazione del con-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

tributo ». Questo articolo stabilisce al primo comma: « La base di commisurazione del contributo è determinata come segue »; e seguono le lettere a), b) e c). Poi continua: « Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro del tesoro. »

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento ».

Quando nel secondo comma dell'articolo 26 ci si riferisce alla somma assunta come base per la determinazione del contributo, ci si riferisce a quella che risulta dall'applicazione integrale dell'articolo 24? Perché questo potrebbe dar luogo al dubbio se questa base si deve considerare al cento per cento, o al 50 per cento come prescrive l'ultimo comma dell'articolo 24. La base, secondo me, è quella stabilita ai sensi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 24 diviso per due: è il quoziente di questa divisione.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. L'ultimo comma dell'articolo 24 dice: « sulla spesa così determinata... ». Quindi è il costo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora il sinistrato, cui è concesso il contributo, non può ricostruire l'opera se esso non rappresenta un valore doppio del contributo concesso?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Il significato è questo: io debbo costruire un palazzo per esempio, in piazza in Lucina, per il quale la spesa preventivata secondo l'articolo 24 è di 100 milioni. Mi spetta il 50 per cento, cioè 50 milioni. L'Intendenza di finanza di Roma mi può autorizzare, per ragione di interesse pubblico, a spendere i 100 milioni, di cui mi spettano 50 milioni per esempio, in piazza Montecitorio. Ma non posso spendere meno di 100 milioni.

PRESIDENTE. È evidente, altrimenti, se spendesse solo 50 milioni, il contributo diventerebbe integrale.

ROCCHETTI. Innanzi tutto non facciamo esempi di ricostruzione edilizia, che è regolata dalla legge in modo diverso. Parliamo di altre ricostruzioni. Lo Stato dice: Tu avevi un impianto del valore di un miliardo. Io ti accordo 500 milioni e tu ti devi trovare gli altri 500 milioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io non facevo questione di sostanza, ma di forma. Quando si dice: « purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo », che cosa si intende? Il costo,

come è stabilito, oppure il 50 per cento? È stato risposto: Il costo come era stabilito. Ma allora chiariamo l'interpretazione.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 24 parla di « spesa »; invece nel secondo comma dell'articolo 26 si parla di « costo ». Ma s'intende che è la stessa cosa.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Allora sostituiamo « spesa » a « costo ».

ROCCHETTI. Sarebbe falsato il concetto, perché la nuova opera è un costo, non è una spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari, in principio, chiedeva che si fosse chiarito. Il chiarimento è stato stabilito e consacrato a verbale. Si tratta effettivamente della spesa; ma viene adoperato il termine « costo », perché è più proprio, di quello che si riferisca all'articolo 24, escluso l'ultimo comma.

BOSCO LUCARELLI. Bisogna tener conto anche dell'emendamento dell'onorevole Angelini, che è stato approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Quello rientra nel settore particolare della ricostruzione edilizia.

BOSCO LUCARELLI. Ma non vi sarà preclusione?

PRESIDENTE. No.

Nel penultimo comma sarebbe bene sostituire la parola « anticipazioni » con « anticipazione ».

Con questa modificazione, porrei in votazione l'intera formulazione dell'articolo 26.

ROCCHETTI. Onorevole Presidente, prima che si chiuda la discussione sull'articolo 26 intendo presentare un emendamento, aggiuntivo tra il secondo e il terzo, del seguente comma: « Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi e galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi a tal fine in raggruppamenti armatoriali con le norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 42 ».

Vorrei cioè introdurre per le navi lo stesso principio che è ammesso in linea generale. Il raggruppamento armatoriale, per fare una nave di diversa stazza, potrebbe essere interessante.

PRESIDENTE. Effettivamente potrebbe essere utile, non solo nell'interesse privato, ma anche nell'interesse pubblico, poiché si tratta di raggruppare i diversi contributi per la costruzione di navi di tonnellaggio maggiore.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che questa possibilità sia già compresa nella norma generale. Il secondo comma del-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

l'articolo 26 parla di « ripristino in opere e luoghi diversi ».

PRESIDENTE. Il concetto c'è, ma non è previsto il raggruppamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La differenza è questa: che la facoltà prevista nel secondo comma dell'articolo 26 è concessa tutte le volte in cui ricorre il pubblico interesse. Qui invece gli interessati, a parte il pubblico interesse, chiedono il raggruppamento, perché il pubblico interesse è *in re ipsa*.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che lo scopo di questo emendamento sia il seguente: dato che il costo della costruzione di una nave è ingente e un solo armatore può trovarsi in condizioni di non poter affrontarlo, sorge la necessità di un raggruppamento armatoriale, di un consorzio.

PRESIDENTE. Se si è d'accordo nel concetto, si può adottare l'emendamento come è stato proposto.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Nell'emendamento c'è un riferimento all'articolo 42, che prevede i consorzi di fabbricati e richiede il decreto del Ministro del tesoro e di quello dei lavori pubblici. Per stretta analogia il raggruppamento dovrebbe essere ammesso parimenti con decreto del Ministro della marina mercantile.

PRESIDENTE. Modifichiamo l'ultima, parte dell'emendamento proposto in questi termini: « ... un raggruppamento armatoriale con decreto del Ministro della marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 42 ».

Con questa modificazione, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 26, che con l'emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti, risulta così formulato:

Modi e termini del ripristino.

« Il ripristino previsto dall'articolo 20 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente, secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per ragioni di pubblico interesse l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente, secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta

come base per la determinazione del contributo.

Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi e galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi a tale fine in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro della marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 42.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazione sul contributo debbono essere restituite.

Avverso i provvedimenti dell'intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso, entro 30 giorni della comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, che decide definitivamente. ».

(È approvato).

Segue l'articolo 27, che ha contenuto finanziario, e pertanto il relativo esame viene rinviato, secondo l'intesa stabilita, ad una seduta cui partecipi anche il Ministro del tesoro.

Passiamo all'articolo 28:

Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.

« I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dagli organi tecnici dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene.

Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza ».

Non vi sono emendamenti su questo articolo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1952

Passiamo all'articolo 29:

*Impignorabilità ed insequestrabilità
del contributo.*

« I contributi nelle spese di ripristino previsti dalla presente legge possono essere pignorati o sequestrati esclusivamente per credito alimentare. ».

Anche su questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30:

*Prescrizione del contributo o
dell'indennizzo concesso.*

« I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.

Sono parimenti prescritte le semestralità di contributo o di indennizzo e le annualità di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti.

BOSCO LUCARELLI. L'ultima parte dovrebbe essere coordinata con gli articoli che riguardano il pagamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Effettivamente sorge la domanda: il termine è dalla scadenza o dalla esigibilità?

PRESIDENTE. Dall'avviso che viene mandato all'interessato. L'avviso dice che presso la tesoreria provinciale c'è il mandato e l'avviso viene mandato al danneggiato o all'avente causa.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma il capovero parla di scadenza...

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Che si riferisce sempre ad esigibilità.

ROCCHETTI. In questo secondo comma la legge si riferisce unicamente alle semestralità di contributo o di indennizzo, cioè a quel provvedimento che è stato emesso con decreto, registrato dalla Corte dei conti, e che porta determinate date di scadenza. È quindi un provvedimento già liquido per sua natura. Lo Stato su un mandato emette un decreto; questo passa alla Corte dei conti; viene consegnato alla parte. Quel decreto dà diritto di esigere. Non si deve mandare nessun avviso. L'interessato sa che a quella data può riscuotere.

PRESIDENTE. Quando viene fatta la liquidazione la prima volta, si manda l'avviso che presso la tesoreria c'è il mandato, e l'interessato va a riscuotere. Quando abbiamo il titolo con le singole scadenze, pagabili in dieci o quindici rate, il debito è liquido e sono indicate anche le scadenze nel titolo dato all'interessato. Quindi la scadenza è stabilita.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Non si sono mai verificati ritardi di pagamento alle scadenze?

PRESIDENTE. Anche se si verificano ritardi, è una questione che sta fuori del sistema, perché è una questione di mora.

Dopo questi chiarimenti pongo in votazione la formulazione dell'articolo 30 nel testo sopra letto.

(È approvata).

Il seguito della formulazione degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.